

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 22 MARZO 1956

(90^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

I N D I C E

Disegno di legge:

« Modificazioni al regime fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico » (1401) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . Pag.	1647, 1658, 1659, 1661, 1662
CENINI, <i>relatore</i>	1647, 1654
DE LUCA LUCA	1651, 1657
FORTUNATI	1452, 1653, 1654, 1659 1660, 1661, 1662
GAVA	1651, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1651 1653, 1654, 1657, 1659, 1660, 1661, 1662
RODA	1650, 1651
TRABUCCHI	1649, 1653, 1654, 1662

La seduta è aperta alle ore 11,45.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Gava, Minio, Negroni, Ponti, Roda, Schiavi, Spagna, Spagnoli, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Mott.

BRACCESI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico » (1401) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CENINI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 15 novembre 1955, n. 1037, stabiliva all'articolo 4: « È elevato a lire 6.000 per ettanidro il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati di prima categoria o ad essi parificati previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388 ». Ed all'ultimo comma dello stesso decreto-legge n. 836 si diceva: « Per gli alcoli denaturati, metilico, propilico ed isopropilico, si applica la stessa misura di lire mille per ettanidro, qualora la produzione avvenga sotto vigilanza degli agenti della amministrazione finanziaria ».

Nella conversione in legge, il Senato apportò delle variazioni al testo pervenuto dalla Ca-

mera dei deputati ed in particolare all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge. Su proposta del senatore Mariotti, accettata dalla Commissione ed anche dell'Assemblea, per gli alcoli denaturati metilico, propilico ed isopropilico, quando la produzione avvenga sotto vigilanza della amministrazione finanziaria, si portò il diritto erariale speciale da lire mille a lire 3 mila per ettanidro. Le considerazioni che suggerirono tale modificazione sono contenute nella relazione Trabucchi; in sostanza si trattava di evitare possibili utili marginali di aziende che producono alcool metilico, propilico ed isopropilico.

La Commissione ha ritenuto che l'emendamento proposto dal senatore Mariotti all'articolo 4 e che portava da lire mille a lire 3 mila, come ho detto, per ettanidro il diritto erariale per gli alcoli denaturati metilico, propilico e isopropilico, quando la produzione avvenga sotto vigilanza dell'amministrazione finanziaria, fosse tale per cui la differenza di tassazione fosse solo di 2 mila lire. Per quegli alcoli, invece, importati oppure non controllati alla fabbricazione, come ho detto prima, la tassa è di 6 mila lire. Il Senato pertanto ritenne di portare tale tassa a 3 mila lire in modo che la differenza fosse inferiore e fosse evitata l'evasione da parte degli industriali italiani.

Senonchè, tornando il disegno di legge alla Camera dei deputati, questa approvò il testo del Senato, soprattutto per ragioni di termini, perchè scadevano i 60 giorni per la conversione in legge del decreto, ma venne impegnato il Governo (e il Ministro delle finanze, essendo al limite dei 60 giorni, non poteva fare diversamente), a presentare entro brevissimo termine un nuovo disegno di legge che mitigasse la misura approvata dal Senato. E difatti nella relazione Roselli si osservava che in realtà questa maggiore imposizione trasferibile incide per circa il 30 per cento sui prezzi di vendita e certamente in parte passerà sulle ditte consumatrici delle materie prodotte e a loro volta dedite alla fabbricazione delle resine; e quindi si facevano tutte le riserve del caso sulla accettazione di questa modificazione apportata dal Senato.

Il Governo, in base a quell'impegno preso dalla Camera, ha presentato il provvedimento

promesso, che già è stato approvato dalla IV Commissione della Camera dei deputati. Con esso si propone, in sostanza, di modificare il secondo comma dell'articolo unico della legge 15 novembre 1955, n. 1037, nel modo seguente: in primo luogo il diritto erariale per l'alcool metilico denaturato dovrebbe essere portato da lire 3 mila a lire mille per ettanidro, senza la condizione che la produzione avvenga sotto la vigilanza dell'amministrazione finanziaria e quindi anche per quello importato; in secondo luogo, il diritto erariale per gli alcoli denaturati propilico ed isopropilico dovrebbe essere portato da lire 3 mila a lire mille per ettanidro, quando la produzione avvenga sotto controllo dell'amministrazione finanziaria. E qui è mantenuta quella condizione che era stata stabilita.

Quindi in verità non è soltanto un ritorno alle primitive decisioni governative contenute nel decreto-legge, che erano un po' diverse; perchè per l'alcool metilico le lire mille originariamente erano soltanto per quello prodotto sotto controllo dell'amministrazione finanziaria, mentre adesso il Governo propone che sia fissata l'imposta di lire mille non solo per quello che viene prodotto sotto controllo dell'amministrazione finanziaria ma anche per quello che è importato dall'estero.

Questo appunto perchè allora si era detto da parte del Senato che questa grossa differenza tra l'alcool importato e quello sotto controllo dell'amministrazione finanziaria potrà dare adito da parte dei produttori italiani a delle differenze di guadagno molto sensibili.

Le ragioni di tale ulteriore modifica, come quelle altre che hanno suggerito al Governo il ritorno alle primitive proposte, sono contenute nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge. Non ho avuto possibilità di vedere il resoconto stenografico della Camera, ma solo quello sommario, dal quale ultimo non si deduce nulla. Non è esposto infatti in questo resoconto nulla di quello che è stato il contenuto della discussione.

Mi sembra però che le considerazioni esposte nella relazione governativa siano chiare, obiettive e convincenti, e che ci informino sufficientemente sulla situazione nella quale deve operare la legge. In sostanza le considerazioni sono queste: in primo luogo, per l'alcool meti-

lico, si afferma che la produzione nazionale è in fase ascensionale, soprattutto per effetto della trasformazione degli impianti (gas metano invece del carbone) e quindi con un processo produttivo più economico. Di conseguenza appare una certa dilatazione nei consumi.

Bisogna tener presente che l'alcool metilico è impiegato esclusivamente per usi industriali (fabbricazione della formaldeide, resine sintetiche, collanti ureici, resine anti piega, polveri ureiche, resine e polveri fenoliche, esametilen-tramina, pentaeritrite, paraformio, eccetera). L'aumento del tributo pare provochi un aumento esagerato dell'alcool destinato ad altri settori produttivi e quindi un turbamento nel mercato interno. Sarebbe inoltre di grave pregiudizio alla esportazione di prodotti italiani per la cui fabbricazione è usato tale alcole, esportazione grandemente desiderabile per l'equilibrio della bilancia commerciale.

È per tali considerazioni che si propone di riportare l'imposta erariale da lire tremila a lire mille per l'alcool metilico. Inoltre, per tale alcole, si propone di portare a lire mille non solo quello prodotto sotto vigilanza dell'amministrazione finanziaria, ma anche quello proveniente dall'estero, ora a lire 4.000, perchè — si afferma — esso concorre a mantenere la stabilità dei prezzi sul mercato per effetto della concorrenza estera. Prezzi che subirebbero una variazione in aumento appunto perchè la nostra produzione è insufficiente alle nostre necessità nazionali.

Invece per gli alcoli propilico ed isopropilico, usati pure esclusivamente per scopi industriali, il problema ha importanza minore perchè molto minori sono i quantitativi prodotti. Si osserva al riguardo che l'industria italiana è ancora in fase iniziale in questo settore, e quindi ha un certo bisogno di sostegno. Perciò il Governo propone di tornare a lire mille per la produzione nazionale (quindi sottoposta a vigilanza dell'amministrazione finanziaria) e di lasciare invece inalterato a lire 6 mila il diritto per quello proveniente dall'estero.

Non ho avuto modo, nel poco tempo disponibile, di approfondire le ragioni che il Governo espone in appoggio alle sue proposte. Ho però raccolto qualche notizia da persona esperta che mi ha confermato che queste ragioni rappresentano veramente quella che è la realtà

delle cose in questo settore, per cui ritengo che il disegno di legge, già approvato dalla Camera, debba essere da me raccomandato alla approvazione della Commissione.

TRABUCCHI. Non ho quasi niente da dire in argomento; poichè, però, ero stato io il relatore del vecchio testo di legge, ricorderò che tutto era nato dalla segnalazione pervenuta da una ditta, di cui non ricordo il nome, la quale aveva fatto presente che introducendosi l'imposta di fabbricazione per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico non prodotti sotto controllo dell'amministrazione finanziaria, il che vuol dire praticamente importati, si rendeva possibile da parte delle ditte fabbricatrici di questi alcoli all'interno un elevamento del prezzo pari alla differenza tra l'imposta di fabbricazione ridotta e l'imposta di fabbricazione che si applicava sulla merce importata. Differenza che arrivando a 5 mila lire poteva rappresentare una grave difficoltà per le ditte che usassero di questi alcoli per le loro produzioni.

Siccome la proposta Mariotti era destinata a diminuire la differenza era stata accolta l'idea di aumentare l'imposta di fabbricazione all'interno da mille lire a 3 mila lire. Naturalmente questo ha portato alla creazione di difficoltà a tutti coloro che usavano questi alcoli in quanto avevano ragione di temere che il prezzo venisse aumentato anche indipendentemente dalla speculazione delle ditte produttrici, o meglio da una possibile speculazione di queste ditte.

Oggi il disegno di legge viene in realtà ad aggiustare la situazione nel modo migliore per quel che riguarda l'alcool metilico, in quanto viene ridotto il diritto, diciamo così, di confine (per dire la cosa con una frase che non è esatta, ma che può dare l'impressione più immediata del fenomeno) alla stessa aliquota dell'imposta di fabbricazione per l'alcool prodotto all'interno.

La differenza rimane per l'alcool metilico, propilico ed isopropilico su richiesta del Ministero dell'industria, che si è preoccupato di rendere sensibile questo guadagno marginale per le industrie italiane produttrici di questi alcoli, onde farle resistere di fronte alla concorrenza estera. Anzi, più che del guadagno

marginale si tratta della necessità di non ridurre il prezzo, perchè l'aver aumentato (dico questo per precisare meglio il mio pensiero) l'imposta di fabbricazione all'interno imponeva senz'altro un aumento di prezzo; invece l'aver mantenuto la differenza tra il diritto di confine e l'imposta di fabbricazione rende possibile una non diminuzione di prezzi, cioè il mantenimento di un prezzo che sia ancora remunerativo, senza la concorrenza di industrie più attrezzate e più vecchie, quali possono essere quelle straniere.

Tengo però a dichiarare che io voto a favore di questo disegno di legge con la speranza che possa presto eliminarsi anche per l'alcool propilico ed isopropilico la differenza, quando le imprese siano nate e le industrie italiane abbiano raggiunto quel grado di perfezionamento che possa permettere loro di non subire più un influsso dannoso dall'estero. Questo sempre che il diritto di confine non sia reso necessario da manovre di natura diversa, certamente non favorevoli all'economia italiana, che venissero dall'estero.

Il voto che io do, favorevole a questo disegno di legge, è pertanto un voto di natura provvisoria; salvo, se si desse luogo a speculazioni non giustificate o ad inconvenienti di altro genere, proporre ulteriori modificazioni, perchè io credo che solo l'esperienza possa in questo caso darci la prova assoluta di quella che è l'efficacia dei provvedimenti che noi andiamo a prendere dal punto di vista economico oltre che dal punto di vista finanziario.

RODA. Il ritorno di fiamma, perchè così si può chiamare, costituito dal disegno di legge che oggi esaminiamo, mi determina delle perplessità notevoli. Originariamente il tributo era stato proposto in lire 6.000 per ettanidro, poi fu stabilito in 3 mila; venne quindi una riduzione successiva a lire 1.000. Se ben comprendo significherebbero venti lire al litro.

Questo per riportare nelle dovute proporzioni la portata di questo disegno di legge; poichè si parla di esportazione compromessa, di aumento fino al 21 per cento di prodotti, cominciamo a stabilire che si tratta di diminuire di venti lire al litro l'imposta di fabbricazione sull'alcool metilico.

Primo motivo di perplessità è questo; retroattività della legge. D'accordo, una volta tanto la retroattività della legge è a beneficio del contribuente, ma è appunto questo che mi preoccupa, almeno in uguale misura di quando la retroattività fiscale viene stabilita in favore dell'amministrazione finanziaria. Perchè è chiaro che una imposta di consumo come questa che colpisce la generalità della produzione, è una imposta che si riversa, io oserei dire, automaticamente sull'ultimo consumatore.

Dare la retroattività che è sancita dall'articolo 2, e che si vuole far risalire al 30 novembre 1955, significa ritornare indietro, se non vado errato, di qualche cosa come cinque mesi. Sottolineo i cinque mesi, perchè se la retroattività si fermasse a qualche cosa come 15 giorni o un mese, se in altri termini questo disegno di legge ci fosse stato rimbalzato con la sollecitudine dovuta dall'altro ramo del Parlamento e se noi avessimo potuto esaminarlo dopo non più di un mese, allora la retroattività di un mese mi avrebbe preoccupato fino ad un certo punto.

Il fatto pacifico, in sostanza, è che noi stiamo sancendo una retroattività di ben cinque mesi, ma allora mi domando se in questi lunghi cinque mesi i produttori di tali prodotti non siano riusciti a trasferire almeno in gran parte questo nuovo onere che sull'alcool è di venti lire al litro. Quando voi mi avrete dimostrato che questo non è vero, comincerò ad essere più tranquillo su questo retroattività. Se però non mi dimostrerete che in cinque mesi i produttori non sono riusciti a trasferire l'incidenza delle venti lire al litro sull'ultimo consumatore, allora sorge spontanea, più che il dubbio, la certezza che il beneficio della retroattività vada esclusivamente ai fabbricanti, che in questi cinque mesi hanno incamerato la differenza di prezzo.

La seconda considerazione è questa: il senatore Cenini ci dice che nella relazione governativa si giustifica la riduzione di prezzo da trenta lire al litro (io parlo sempre di litri, perchè almeno il confronto mi è più facile) a dieci lire al litro e perchè altrimenti resterebbe pregiudicato il movimento di esportazione. Allora io dico: quando mi si viene a dire che resterebbe pregiudicato il movimento di esportazione per questo aumento da

dieci a trenta lire, allora noi cominciamo ad osare di chiedere che incidenza abbia un litro di questo prodotto nella formazione di prodotti che io non conosco, ma che hanno dei nomi roboanti, difficili, come la esametilen-tetramina. Se io dovessi, insomma, nella mia mentalità empirica stabilire una funzione di prezzo in rapporto alla difficoltà di pronuncia del prodotto, allora dovrei dire che le venti lire al litro di aumento giocherebbero per ben poca cosa nel prezzo del prodotto, di un prodotto che risponde al nome di esametilentetramina o di paraformio o di pentaeritrite.

Allora avrei preferito che in questa relazione, anzichè dire tante cose che non sono del tutto utili, si fosse semplicemente detto: badate che la pentaeritrite costava lire *tot* al chilo o al quintale, a seconda di che tipo di prodotto si tratta, e che quindi l'incidenza di venti lire al litro di questo alcool, che nella produzione di un chilo o di un quintale della pentaeritrite entra diciamo così nella proporzione dell'1 o del 99 per cento, porta ad un aumento di lire *tot*.

Problema, quindi, di conoscenza che è nel nostro diritto di aver risolto, senza rifugiarsi in una dizione generica quale è questa. Quindi, quando si invoca il principio, per noi sacrosanto, di proteggere per quanto possibile la nostra esportazione, ci si venga anche qui con dati di fatto precisi.

Vorrei terminare con una domanda, che naturalmente è ingenua, all'onorevole Piola. Io so che tutte le volte che si esportano dei prodotti che sono gravati di dazio e di imposta di fabbricazione, nella generalità dei casi si effettua il rimborso alla esportazione.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. C'è una legge!

RODA. Però la incidenza di questo alcool è così minima che non sarebbe neanche possibile stabilire la percentuale di rimborso che dovrebbe essere assegnata a tutta una gamma di prodotti. Se così fosse la risposta del Governo, è chiaro che la incidenza del prezzo di un litro di alcool sul prezzo complessivo del prodotto è così minima da far ritenere impossibile la determinazione di un rimborso alla esportazione.

Se invece la incidenza fosse pesante, allora penso che non da oggi soltanto gli esportatori si sarebbero fatti parte diligente nel pretendere dal Governo, come avviene per moltissimi altri prodotti, il rimborso all'esportazione della tassa di fabbricazione.

Ecco i motivi per cui vorrei sapere qualche cosa di più e di meglio su questo disegno di legge.

DE LUCA LUCA. Io desidero anzitutto richiamare l'attenzione del Governo su quel che riguarda il concetto della retroattività, ricordando che per l'Ente cellulosa abbiamo fatto, e giustamente, tutto quel chiasso e non capisco perchè nel caso specifico dobbiamo stabilire in materia fiscale e tributaria il concetto della retroattività.

In secondo luogo osservo che tanto la relazione che accompagna il disegno di legge, quanto ciò che ci ha detto il collega Cenini, presentano a mio parere molte lacune.

Desidererei esser messo al corrente di quali industrie noi vogliamo favorire con questa modificazione fiscale e quali industrie producono l'alcool metilico e quali il propilico e l'isopropilico.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Darò questi dati!

DE LUCA LUCA. Vorrei avere insomma informazioni su queste industrie, con nomi e cognomi, sulla produzione, sul costo, sulla esportazione, sul quantitativo eventualmente importato e che costituisce la materia prima per la fabbricazione di determinati prodotti.

Avendo questo quadro, potremo meglio vedere la situazione perchè quando dobbiamo portare delle modifiche al regime fiscale in questa materia, è chiaro che l'Erario ci rimette qualche cosa. Ed allora dobbiamo vedere se convenga avere una entrata minore o vedere se non convenga avere questa entrata fiscale.

Insomma, nel caso specifico, da quello che posso capire, gran parte di questi prodotti vengono fabbricati dalla Montecatini che possiede proprio il settore chimico tanto che quando in Italia diciamo settore chimico, diciamo Montecatini; ed allora bisogna un po'

approfondire l'esame di questo disegno di legge. Allo stato attuale, sono così dubbioso e sospettoso che mi astengo dall'esprimere un parere.

FORTUNATI. Mi pare che le questioni siano quattro. Prima questione, equiparare o meno il trattamento, dal punto di vista tributario, per l'alcool metilico di produzione interna a quello di produzione estera. Seconda questione, mantenere o non mantenere e a quale livello la differenza di trattamento tra la produzione e l'importazione per gli alcoli propilico ed isopropilico. Terza, questione di livello. Quarta questione, da quando il regime fiscale, che verrà così determinato, deve avere vigore.

Io non voglio entrare nel merito, circa l'equiparazione o meno del trattamento tra l'alcool metilico e quello propilico ed isopropilico. Posso riconoscere che, in linea generale, teorica, il trattamento differenziale è tradizionalmente giustificato dallo stadio di sviluppo della organizzazione produttiva di un determinato Paese ed i canoni tradizionali ci dicono che, nel momento in cui si manifesta uno sviluppo produttivo, è necessario che questo non sia inciso e sia tutelato nei confronti di concorrenti che hanno già raggiunto un determinato stadio di sviluppo.

Io voglio invece affrontare il problema del livello. Sono certo che il Sottosegretario ci darà elementi di costo, di importazione, di esportazione, ci dirà che cosa sono quelle dieci lire o quelle trenta lire per litro di alcool. Io non vorrei però che i conti fossero come quelli degli industriali elettrici e non vorrei soprattutto che noi ignorassimo una cosa che non risulta da nessun conto, ma che è chiara nella realtà economica, cioè le condizioni concrete di mercato in cui opera l'industria chimica nel nostro Paese.

Queste condizioni non possono essere ignorate perchè fanno sì che questa struttura della nostra industria chimica non opera in regime nè di libera concorrenza perfetta nè di libera concorrenza imperfetta. È evidente allora che ci troviamo, anche dal punto di vista tradizionale della impostazione, di fronte ad un ordinamento produttivo in cui si manifestano quelli che gli scrittori tradizionali chiamano extra-profitti.

I conti, quindi, non si possono fare con impostazione contabile, meccanica! La situazione si vorrebbe così riassumere: se si sanciscono dieci lire d'imposta o trenta lire d'imposta, il prezzo aumenta del tanto per cento. Questa è una impostazione di carattere meccanicistico, che ignora le condizioni concrete di mercato. Ed è qui che veramente i motivi di perplessità sono profondi, cioè se sia lecito dal punto di vista politico, lecito dal punto di vista legislativo formale muovere una legislazione tributaria in un certo senso, dandole un carattere preferenziale (e preferenziale certamente in entrambi i casi), mentre non ci troviamo di fronte ad una struttura produttiva in regime di concorrenza. Questo è il grosso interrogativo ed è un interrogativo che investe non solo problemi di conoscenza, ma anche problemi di orientamenti generali della nostra legislazione tributaria.

Io quindi chiaramente e apertamente affermo che la mia perplessità è tale per cui io non mi sento, a parte tutti gli elementi di conoscenza e data una realtà produttiva monopolistica, di entrare in un ordine di idee di legislazione preferenziale. A me pare, cioè, che noi ci troviamo di fronte ad una situazione che per altre vie analoghe si manifesta nel Paese per altri tipi di tributo, su cui ci siamo soffermati in Commissione. Anche se io non ero presente so che il problema è stato affrontato. Avviene cioè nel nostro Paese spesso che, richiamandoci al consumatore o richiamandoci a determinate situazioni di certi produttori contribuenti, o vengono richiesti appositi provvedimenti o viene negata la opportunità di provvedimenti in atto. In realtà si tratta di una grossa mascheratura, dietro cui non vi sono quei consumatori e neppure quei contribuenti, ma vi sono altri contribuenti. Ad esempio, mi riferisco, tanto per esser chiaro, a tutte le polemiche artificiose che si sono svolte nel nostro Paese negli ultimi mesi per quel che riguarda la sovrimposta fondiaria. In questo caso la mascheratura è data dai coltivatori diretti; dietro questa mascheratura dei coltivatori diretti vi sono i grossi proprietari terrieri del nostro Paese. Il fatto è che si vuole raggiungere una soluzione che non tocca solo i coltivatori diretti, ma anche i grossi proprietari terrieri del nostro Paese.

Si dice che una determinata situazione tributaria ha riflesso nei consumi e nelle esportazioni e che, quindi, occorre una legislazione di tipo particolare. Vi sono alcuni problemi che noi dobbiamo affrontare, ma tenendo ben presenti i settori specifici.

Infine, vi dico che francamente voi non mi potrete mai dare una dimostrazione che il prezzo non sia stato già scontato.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se lo faranno restituire gli acquirenti!

FORTUNATI. Abbiate pazienza, qui si tratta di una imposta di fabbricazione, non di una imposta diretta. Abbiamo discusso, quando si è parlato dell'Ente cellulosa, del problema, ed abbiamo detto che dare la possibilità di non far pagare significa indebito arricchimento. Qui ci troviamo di fronte ad un altro caso clamoroso di indebito arricchimento, data la struttura dell'industria con cui abbiamo a che fare. Sappiamo chi è, sappiamo che si muove in regime di extra-profitti: e nonostante questo noi vogliamo stabilire una legislazione di tipo preferenziale ed inoltre vogliamo decidere che questa legge abbia vigore dal 30 novembre 1955?

La retroattività qui non si giustifica in nessun modo, perchè la produzione è già avvenuta, perchè non si può pensare che abbiano cessato di produrre o di esportare in attesa della nuova norma, che il processo di produzione e il processo di vendita si siano fermati, che tutto sia fermo in attesa dei nuovi livelli tributari.

Io credo, quindi, che a parte le altre questioni, quella dell'articolo 2 sia una questione che non va posta per la gravità dei problemi connessi e per non essere in contraddizione con tutte le argomentazioni che ci hanno valso a superare tutto il problema di fondo a proposito dell'Ente per la cellulosa. L'argomento di fondo allora quale è stato? Che il consumatore aveva già pagato un determinato prezzo. Ora ci troviamo di fronte allo stesso caso, anche se la questione dal punto di vista formale è diversa.

TRABUCCHI. Io vorrei replicare al senatore Fortunati soltanto con due osservazioni. La prima è che veramente la retroattività

è frutto di una specie di accordo. Siccome presi io questo accordo formalmente, è opportuno che io ne dia atto. Quando si trattava di convertire in legge il decreto che ha spostato la tassazione dell'alcool, mancavano poche ore alla scadenza del termine e la Camera non aveva altra possibilità che di approvare o non approvare. Questo perchè il provvedimento era stato trattenuto alla Camera per parecchio tempo, poi era venuto in Senato e questo l'aveva rimandato alla Camera con alcune modificazioni; erano già sorte notevoli perplessità che riguardavano appunto la modifica apportata dal Senato a questo disegno di legge di conversione, ma si doveva decidere e convertire il decreto.

Allora io ho preso l'accordo, per rendere possibile l'entrata in vigore del provvedimento, di pregare il Governo di presentare subito un disegno di legge modificativo, cosa che è avvenuta, e che è stata risaputa da tutti, perchè ne hanno parlato tutti i giornali, in quanto si sapeva che si doveva correggere quel che, diciamo così, era stato un provvedimento andato oltre il desiderio degli stessi proponenti. Io credo che gli stessi industriali e gli stessi interessati abbiano praticamente sospeso le loro contrattazioni e le abbiano limitate solo a quelle essenziali, necessarie, in attesa di un provvedimento che doveva venire e che era stato stabilito che dovesse venire subito, in quanto toglieva di mezzo una difficoltà fondamentale. Dato che si tratta di materia che non viene venduta direttamente al consumo, ma che viene venduta ad altre industrie, è pacifico che le altre industrie, essendo perfettamente a conoscenza che questo disegno di legge sarebbe venuto e che la legge avrebbe portato una modifica al regime fiscale vigente, hanno tenuto conto di questo fatto anche nei riguardi della fissazione dei prezzi.

Volevo poi osservare al senatore Fortunati, dato che ne ho l'occasione, che qui non si tratta, per lo meno per l'alcool metilico, di introdurre una legislazione differenziale o preferenziale, ma si tratta di togliere una norma che era stata proposta come di legislazione differenziale negativa; vi era nel vecchio disegno di legge l'introduzione del diritto di confine, sempre per dirla con un termine volgare che non corri-

sponde alla terminologia scientifica. Il limite di seimila lire era stato proposto per tener distinto il costo delle merci importate di fronte alla merce prodotta all'interno per proteggere la produzione interna.

Oggi ritornando alla imposta di mille lire per l'alcool metilico viene tolta la legislazione differenziale e si torna sul piano della legislazione ordinaria, cioè del prezzo di mercato, introducendo la concorrenza dell'estero. Invece per l'alcool propilico e per quello isopropilico resta la legislazione differenziale per le ragioni dette prima.

FORTUNATI. Io ho parlato di legislazione preferenziale: questa talora avviene con due livelli e talora con un livello uguale!

GAVA. Comunque sarebbe una attenuazione della differenzialità!

TRABUCCHI. Torno a ripetere che prima l'imposta era di mille lire per tutti gli alcoli ed era stato proposto di portare quella sull'alcool metilico importato a 6 mila. Allora ci sono state proteste perchè si è detto che con l'alcool estero a 6 mila si sarebbe alzato il prezzo di quello interno. È stata pertanto messa la tassa anche sull'alcool prodotto all'interno.

La tassa all'interno di 2 mila lire ha avuto l'effetto di far rilevare che, in questa maniera, anzichè proteggere coloro che potevano vendere con la tassa di mille lire, veniva reso necessario un aumento di prezzo che danneggiava la produzione. Allora si è detto: per eliminare la differenzialità si torna a mille per tutti i tipi di alcool metilico ecc. Questo non è dunque un provvedimento affatto preferenziale, è solo un provvedimento di ripristino di una uguaglianza che c'era prima del novembre 1955 e che non è stata tolta per fare un provvedimento a danno delle società produttrici. L'aumento da mille a 3 mila lire era stato fatto solo per attenuare la differenza tra 6 ed 1. Oggi, siccome la differenza tra 6 ed 1 è tolta, non c'è alcun concetto di protezione per l'alcool metilico, mentre resta per il propilico e l'isopropilico.

CENINI, *relatore*. Rinuncio a rispondere perchè ha ben risposto il senatore Trabucchi.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La relazione fatta dal senatore Cenini e i chiarimenti dati dal senatore Trabucchi alle eccezioni sollevate dal senatore Fortunati esimono il rappresentante del Governo dal ritornare sull'argomento e dal ripetere quanto è stato egregiamente già detto.

Desidero solo richiamare l'attenzione della onorevole Commissione sul fatto che quando la Camera, come è stato già accennato, ha approvato il decreto-legge nella formulazione che era pervenuta dal Senato, ha contemporaneamente votato un ordine del giorno che è stato accettato dal Governo, con il quale il Governo si impegnava a proporre entro 30 giorni misure atte ad eliminare quegli inconvenienti che l'emendamento del Senato aveva apportato al decreto-legge. Questo ordine del giorno poi conteneva anche un preciso impegno del Governo per una approfondita indagine sull'andamento del mercato e sui prezzi dei prodotti industriali interessati.

È per adempiere a questo impegno, che il Governo ha preso dinanzi all'altro ramo del Parlamento, che io informerò l'onorevole Commissione sull'oggetto indicato nell'ordine del giorno. Probabilmente dirò cose che in massima parte sono già conosciute dagli onorevoli commissari, sempre competenti in ogni settore. Ad ogni modo desidero che nel resoconto stenografico resti la prova dell'assolvimento di questo impegno da parte del Governo.

GAVA. Deve restare anche nelle nostre menti!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Certamente!

Desidero dunque dire che l'alcool metilico è ottenuto per sintesi dallo stabilimento di Novara della Società Montecatini, con una potenzialità annua di circa 400 mila quintali e una produzione attuale di circa 300 mila quintali, nonchè dallo stabilimento di Nera Montoro della Società Terni, da vari anni inattivo.

Questo alcool metilico ha delle caratteristiche di tossicità tali che lo rendono assolutamente inadatto per usi alimentari e comple-

tamente diverso dall'alcool etilico. L'alcool metilico è destinato esclusivamente ad usi industriali, quali la fabbricazione di formaldeide, di pentaeritrite, di paraformio, di esametilentetramina, di cloruro di metile, di bromuro di metile, di acetato di metile, di collanti ureici, di resine ureiche, di resine fenoliche, di resine melaminiche, di resine antipiega, produzioni, cioè, che interessano aziende dei più diversi settori industriali e di ogni dimensione.

Sulla base di un prezzo attuale medio netto alla produzione di lire 7 mila il quintale per l'alcool metilico, l'incidenza del diritto erariale, nella misura di lire mille e di lire tremila per ettanidro, risulta rispettivamente di lire 1250 e di lire 3750 per quintale di alcool metilico, e cioè del 18 per cento nel primo caso e del 53,5 per cento nel secondo caso.

Il principale prodotto nella cui fabbricazione trova impiego l'alcool metilico (oltre il 75 per cento della produzione), è la formaldeide, a sua volta impiegata nella preparazione di altri tra i prodotti su indicati.

La formaldeide è prodotta da alcool metilico dalle seguenti industrie: A.C.N.A., Bustese Prodotti Chimici, Farmaceutici Emiliana, Industrie Chimiche Forestali (Stabilimento di Sesto San Giovanni e di Maccagno), Industrie Chimiche Leri, Montecatini e Monti e Martini.

La qualità di alcool metilico occorrente per la fabbricazione di formaldeide al 36 per cento in peso è sostanzialmente risultata di 48 chilogrammi di alcool per cento chilogrammi di formaldeide al 36 per cento.

Sulla base, pertanto, dell'indicato prezzo medio di lire 7 mila il quintale per l'alcool metilico, al netto di diritto erariale, l'incidenza del diritto stesso sulla formaldeide risulta di

lire 600 e di lire 1800 il quintale nel caso in cui tale diritto fosse di lire mille e di lire 3 mila per ettanidro di alcool metilico.

Attualmente il dazio vigente per la formaldeide è del 22 per cento più due per cento: la sola incidenza del diritto erariale sull'alcool metilico risulta, sulla base di 48 chilogrammi di alcool metilico per quintale di formaldeide, del 13 per cento e del 41 per cento rispettivamente applicando il diritto stesso nella misura di lire mille e di lire tremila per ettanidro.

La formaldeide, la cui produzione annua si può indicare attualmente in circa 25 mila quintali, è a sua volta impiegata nella preparazione di esametilentetramina, pentaeritrite, paraformio, collanti ureici, polveri e resine ureiche, polveri fenoliche, resine fenoliche, resine antipiega e in varie altre industrie, quali quella dei farmaceutici, della gomma, delle resine cresiliche, delle resine melaminiche, dei tessili artificiali sintetici, dei tannini sintetici, delle vernici sintetiche.

L'alcool metilico è inoltre impiegato nella produzione di acetato di metile, di cloruro di metile e in varie altre lavorazioni quali quelle dei tessili sintetici, dei farmaceutici, dei coloranti organici, dei prodotti chimici vari.

Esso è prodotto, come sopra detto, dall'industria nazionale, la quale, aggiornando e perfezionando i procedimenti di produzione, è pervenuta a ridurre il prezzo medio, escluso il diritto erariale, dalle 11.800 lire al quintale franco fabbrica del 1947 alle attuali lire 7 mila al quintale, prezzo allineato con quelli praticati sui principali mercati di produzione esteri.

Darò ora lettura di uno specchio relativo all'incidenza del debito erariale sui principali prodotti derivati dall'alcoole metilico:

INCIDENZA DEL DIRITTO ERARIALE SUI PRINCIPALI PRODOTTI
DERIVATI DALL'ALCOLE METANOLICO

P R O D O T T I	Prezzi attuali medi netti alla produzione			Incidenza su prezzi prodotti del diritto erariale di		Dazi doganali (1)
	Oneri fiscali esclusi	Comprensivi diritto erariale		L. 1000 ha.	L. 3000 ha.	
		L. 1000 ha.	L. 3000 ha.			
METANOLO L. per q.le	7.000	8.250	10.750	18 %	53,5 %	18 % + 2 % —
FORMALDEIDE 36 % peso 48 chilogrammi metanolo per q.le	4.400	5.000	6.200	13 %	41 %	22 % + 2 % — 17 %
ESAMETILENTETRAMINA 360 chilogrammi formal- deide per q.le	24.340	26.500	30.820	9 %	26,6 %	25 % + 2 % 0
PENTAERITRITE 500 chilogrammi formal- deide per q.le	39.500	42.500	48.500	7,5 %	23 %	18 % + 2 % — 3 %
COLLANTI UREICI 100 % 180 chilogrammi formal- deide per q.le	16.900	18.000	20.200	7 %	20 %	18 % + 2 % 0
PARAFORMIO 280 chilogrammi formal- deide per q.le	28.320	30.000	33.360	6 %	17 %	22 % + 2 % + 7 %
RESINE ANTIPIEGA 60 chilogrammi formal- deide per q.le	12.640	13.000	13.720	3 %	9 %	18 % + 2 % + 11 %
POLVERI UREICHE 100 chilogrammi formal- deide per q.le	26.900	27.500	28.700	2 %	7 %	18 % + 2 % + 13 %
POLVERI FENOLICHE 60 chilogrammi formal- deide per q.le	22.650	23.000	23.700	1,5 %	4,5 %	20 % + 2 % + 17,5 %
ACETATO DI METILE 60 chilogrammi metanolo per q.le	12.250	13.000	14.500	6 %	18 %	24 % + 2 % + 8 %
CLORURO DI METILE 100 chilogrammi metanolo per q.le	28.750	30.000	32.500	4 %	13 %	22 % + 2 % + 11 %

(1) Situazione doganale effettiva.

N. B. — Nell'interpretazione dei dati sopra esposti occorre considerare che è stato tenuto conto delle ripercussioni provocate sui prezzi dei prodotti dalla pura applicazione matematica della nuova imposta di 3.000 lire ettanidro sul metanolo.

Sul piano pratico peraltro occorre tenere presente:

— che il diritto erariale viene gravato dell'I.G.E. 3 per cento e quindi esso aumenta proporzionalmente;
— che l'aumento del diritto erariale assolto in anticipo viene a comportare per le industrie consumatrici un rilevante aumento dell'esposizione finanziaria mediamente valutabile in 4 mesi fra ciclo di produzione e dilazione media di pagamenti concessa alla clientela con conseguenti oneri non recuperabili.

Come dicevo prima, i derivati dall'alcool metilico e della formaldeide sono numerosi e interessano le più diverse aziende.

L'esametilentetramina, la cui produzione annua si può indicare in circa 6 mila quintali, è prodotta dalle Ditte Industrie Chimiche Forestali e Montecatini. Essa è impiegata per la produzione di prodotti farmaceutici e di resine.

La pentaeritrite, la cui produzione annua si può indicare in circa 2 mila quintali, è prodotta dalla Società Emiliana Farmaceutici ed impiegata per esplosivi e resine.

Il paraformio, produzione annua di 500 quintali, è prodotto dalla Società Industrie Chimiche Forestali e trova impiego nella preparazione di prodotti farmaceutici.

I collanti ureici, la cui produzione...

DE LUCA LUCA. Scusi se l'interrompo! Prendo atto che il Sottosegretario onorevole Piola è ben preparato sull'argomento; però avrei preferito che, ai fini di uno studio di massima, tutto questo fosse stato inserito nella relazione che accompagna il disegno di legge.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si fa quello che si può! Più preciso di così il Governo non potrebbe essere!

Dicevo dunque che i collanti ureici, la cui produzione è di circa 60 mila quintali all'anno, sono fabbricati dalle Ditte Bianchi & C. Leri, Monti & Martini, Montecatini, Polir e S.I.R. Essi sono impiegati nella produzione del legno compensato e dall'industria per la fabbricazione dei mobili.

Le polveri e le resine ureiche, la cui produzione può essere indicata in circa 60 mila quintali all'anno, sono prodotti dalle ditte Bianchi & C., Bustese Prodotti Chimici, Frale, Leri, Monti & Martini, Montecatini, Polir, nonché la S.I.R. Esse trovano impiego nello stampaggio di manufatti svariati e sono utilizzate da parte di innumerevoli aziende industriali ed artigiane.

Le polveri fenoliche prodotte annualmente per circa 90 mila quintali, sono fabbricate dalle ditte Frale, Fenoplastica, Impect, Leri, Montecatini, Monti & Martini, Pessi, S.A.L.T. e S.I.R. Esse sono utilizzate nello stampaggio, come le polveri ureiche, dei più diversi ma-

nufatti, con particolare riguardo agli impieghi elettrotecnici.

Le resine fenoliche sono prodotte dalle ditte Feltrinelli, Fibra Vulcanizzata, Isola, Leri, Montecatini, Monti & Martini, Resia e S.A.C.I. Esse sono impiegate nella fabbricazione di vernici speciali (anticorrosivi isolanti), nonché nell'industria elettrotecnica, in fonderia e nell'industria della carta.

Le resine anti piega, con una produzione annua di circa 60 mila quintali, sono fabbricate dalle ditte Appretificio Legnanese, Barzaghi, Bianchi & C. Bozzetto, Bustese Prodotti Chimici, Cotonificio Bustese, Cotonificio Leumann, Cotonificio Ligure, Cotonificio Magnoni, Geronazzo, Pagani & C., S.A.B.O., S.A.D.A.F., S.I.R., Tacconi, Tessilchimica, Tintoria Comense e vari altri cotonifici. Esse sono impiegate nelle industrie delle fibre tessili artificiali e del cotone.

L'acetato di metile, la cui produzione annua può essere indicata in 7 mila quintali, è prodotto dalle ditte Distillerie italiane e Montecatini ed è impiegato come solvente per vernici.

Il cloruro di metile, con una produzione di 800 quintali all'anno, è prodotto dalla ditta A.C.N.A. ed è utilizzato come fluido frigorifero.

L'alcool metilico, infine, trova impiego, come sopra detto, in varie industrie, quali quella dei prodotti tessili sintetici (fibre poliamidiche) dei prodotti farmaceutici e dei coloranti (preparazione prodotti intermedi) e di vari prodotti chimici (bromuro di metile, eteri metilici, ecc.).

L'applicazione dell'alcool metilico, destinato esclusivamente ad usi industriali, del diritto erariale previsto dai citati provvedimenti, determina, come appare dalla particolareggiata esposizione anzidetta e dai dati riportati nello specchio, un aggravio variabile a seconda dei prodotti, che si riflette nei confronti di molte industrie e in definitiva sui consumatori o utilizzatori dei prodotti a base di alcool metilico e di formaldeide.

L'onere che ne deriva resta completamente a carico delle industrie nazionali produttrici di formaldeide e dei derivati. I corrispondenti prodotti fabbricati all'estero, infatti, non sono gravati alla produzione da alcun onere fiscale sulla materia prima, e all'importazione in Ita-

lia non possono neppure essere colpiti, dopo l'entrata in vigore della nuova tariffa doganale, da una sovrimposta di confine corrispondente al diritto erariale gravante sui prodotti nazionali per l'alcool metilico consumato nella loro fabbricazione.

In conseguenza, le iniziative in fase di avviamento si verranno a trovare in condizioni di difficoltà fino a dover sospendere la loro attività; le correnti di esportazione, faticosamente avviate in questi ultimi anni, ne resteranno pregiudicate; la concorrenza estera sul mercato interno, già oggi assai vivace, sarà ulteriormente facilitata; le prospettive di sviluppo dei consumi e delle produzioni dei derivati dell'alcool metilico verranno deluse.

In particolare, per quanto riguarda la concorrenza estera sul mercato interno, l'incidenza del diritto erariale sull'alcool metilico determina una riduzione sostanziale della protezione doganale per tutti i prodotti derivati.

In considerazione, pertanto, di tutto quanto sopra esposto, il Governo ritiene necessario ed indispensabile, ai fini di porre le industrie nazionali consumatrici di alcool metilico, in forma diretta o sotto forma di derivato, come materia prima per le loro lavorazioni, in condizioni di effettiva parità con la concorrenza estera, procedere all'abolizione della maggiorazione di lire duemila all'ettanidro del diritto erariale stabilito per l'alcool metilico, con la legge n. 1037 di conversione del decreto legge n. 836.

Qualora si riavvisasse peraltro la convenienza di consentire alle industrie consumatrici la possibilità di importare l'alcool metilico o di acquistarlo all'interno, si potrebbe procedere contemporaneamente anche all'abolizione del diritto erariale speciale di lire 6 mila per ettanidro, prevista dall'articolo 4 del citato decreto-legge 16 settembre 1955, per gli alcoli denaturati di prima categoria o ad essi parificati, limitatamente, bene inteso, all'alcool metilico.

Restano da ultimo gli alcoli propilico ed isopropilico. Detti alcoli sono entrambi destinati esclusivamente ad usi industriali. In particolare l'alcool propilico non risulta attualmente prodotto su scala industriale, mentre lo sviluppo della produzione di alcool isopropilico appare in rapporto ai risultati dell'attuale fase sperimentale delle sue applicazioni.

In questa condizione di cose, e tenuta presente la diversità di mercato esistente tra l'alcool metilico e l'alcool propilico ed isopropilico, e considerato inoltre che, come accennato, si tratta di industrie in fase iniziale di attività e pertanto meritevoli di sostegno, si ritiene opportuno e necessario che per gli alcoli propilico ed isopropilico sia ripristinata la situazione prevista dal decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, e cioè applicazione del diritto erariale di lire mille e di lire seimila rispettivamente a seconda che si tratti di alcool fabbricato o meno sotto la vigilanza dell'amministrazione finanziaria.

Appare opportuno, infine, porre in evidenza la necessità di questo provvedimento che, in adesione al voto espresso in sede di conversione del noto decreto-legge dalla Camera dei deputati, può sollecitamente risolvere lo stato di difficoltà che si è venuto a determinare nel settore, anche per effetto della circostanza che l'aumento a lire tremila del diritto erariale ha applicazione dal 30 novembre, invece che dal 16 dicembre.

PRESIDENTE. Relativamente alla questione della retroattività sono perplesso anche per quello che abbiamo già detto e per quello che abbiamo scritto a proposito di altri argomenti in occasione della discussione dei quali la Commissione unanime si dichiarò contraria assolutamente alla retroattività della imposizione tributaria.

GAVA. Ma non dello sgravio tributario!

PRESIDENTE. Fate bene attenzione perchè è una cosa che merita di essere meditata non per la cifra, ma per il principio!

GAVA. Circa il principio della retroattività non ho alcun dubbio sulla sua correttezza, sempre che non si verifichi quell'indebito arricchimento di cui ci ha parlato il senatore Fortunati.

PRESIDENTE. È questo appunto che volevo dire. La Camera dei deputati, il 15 novembre 1955, ad iniziativa della propria Commissione, condizionava l'approvazione del disegno di legge di conversione del noto decreto

legge al fatto che il Governo immediatamente presentasse un provvedimento di legge per modificare quell'emendamento introdotto dal Senato. Il Governo lo ha fatto ed ha ottemperato a quel voto della Camera. Ora si dice: siccome si sapeva che doveva venire un provvedimento modificativo di quei carichi fiscali che noi avevamo stabilito in misura che si è ritenuta eccessiva, si pensa che da quel momento non ci siano state più contrattazioni, perchè tutti si attendevano la nuova legge. D'altra parte, se non sono avvenute contrattazioni, che necessità vi è a dire che la legge è retroattiva? Se, invece, come è possibile, sono avvenute delle contrattazioni, allora è certissimo che le ditte che hanno venduto alcool metilico, lo hanno venduto con l'aggravio di quella tassa.

GAVA. È una sola praticamente la ditta, è la Montecatini!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La formaldeide è fabbricata sostanzialmente solo dalla Montecatini, perchè lo stabilimento di Terni è fermo!

PRESIDENTE. Quindi praticamente lo Stato deve restituire alla Montecatini l'imposta che ha esatto. Ieri ci siamo battuti molto quando si diceva che l'Ente per la cellulosa e per la carta non doveva restituire i miliardi che le erano stati versati e noi dicemmo che la ragione era che le cartiere avevano scontato i contributi perchè c'era stata la rivalsa.

Qui, per quanto concerne l'imposta di fabbricazione, la cosa è un po' diversa.

FORTUNATI. Non può essere stato fermo tutto per cinque mesi!

PRESIDENTE. Forse sarebbe bene sostituire l'ultimo articolo del disegno di legge con un altro che potrebbe suonare così: « Lo Stato rimborserà l'imposta pagata in più dai produttori dopo il 30 novembre 1955, a presentazione delle fatture dalle quali risulti che dell'imposta non vi è stata rivalsa verso gli acquirenti ».

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io penso che bisogna tener presente una

situazione di fatto. Come ha già spiegato il senatore Trabucchi, egli è stato un po' l'autore di quella specie di accordo intervenuto.

In base all'intervento del senatore Trabucchi, la situazione di fatto è diversa da quella che è stata prospettata dall'onorevole Presidente, perchè questo dibattito parlamentare è in relazione specialmente ad un ordine del giorno con un determinato contenuto, che l'onorevole Commissione conosce, e ad un conseguente impegno del Governo di presentare un provvedimento di legge che eliminasse determinati inconvenienti che la Camera dei deputati aveva prospettato.

In base a tutto questo il mercato si è orientato, indubbiamente, perchè si tratta di un settore sensibilissimo. Ciò tanto più in quanto, come ha osservato il senatore Gava, si tratta di un unico soggetto e non di molteplici soggetti. Ecco perchè la data del 30 novembre, che coincide con quella dell'applicazione delle altre norme del decreto ratificato dal Parlamento, sembra conveniente per non portare nel mercato ulteriori perturbazioni che non ci sono state in base all'impegno che il Governo ha preso.

Ora data la situazione — che, come è stato spiegato dal relatore, era indubbiamente nota al Governo, il quale ne prese atto allora come ne prende atto oggi, — penso che la data del 30 novembre 1955 non vada contro quei principi di carattere generale che l'onorevole Presidente ha fatto presenti alla Commissione.

FORTUNATI. Io direi che il fatto che vi sia un unico soggetto aggrava la situazione e non la rende più semplice. Dico subito le ragioni: aggrava la situazione sul piano generale perchè non si tratta di un provvedimento tributario nei confronti di operatori indeterminati, ma si tratta di un provvedimento tributario nei confronti di un solo operatore. Quindi, da questo punto di vista la situazione è molto più grave, perchè o questo unico operatore dal 30 novembre ad oggi, ufficialmente per lo meno, non ha eseguito alcuna operazione e quindi tutte le operazioni ufficialmente vengono registrate dopo l'entrata in vigore di questa legge, e allora non ha venduto niente e non ha pagato niente di imposta di fabbricazione; o questo operatore ha compiuto delle

operazioni ed allora ha pagato l'imposta di fabbricazione nella misura precedente e la norma proposta significa restituire l'imposta. Allora noi dovremmo arrivare all'assurdo che questo unico operatore, per questo periodo, ha fatto da cassiere dello Stato, nel senso cioè che ha venduto senza fare pagare l'imposta all'acquirente. Il che è un assurdo dal punto di vista economico.

Quindi la situazione è molto grave proprio perchè ci troviamo di fronte ad un solo operatore, nei cui confronti viene seguita una soluzione di favore paradossale. Non solo, ma alla mia prima domanda non è stata data risposta. I conti sono stati fatti per lo meno da un tecnico ingenuo, onorevole Sottosegretario, perchè si sa benissimo che si tratta di una lavorazione a catena di prodotti, e che quindi, in realtà, non interessa quale è il prezzo della formaldeide; ci interessa sapere il passaggio, la catena continua per cui si va dall'alcool metilico al prodotto finale farmaceutico. Allora vedreste che quel 40-50 per cento diventa in realtà il 4 o il 5 per mille.

Comunque per quel che riguarda il problema dell'alcool metilico, non si tratta di agevolare la produzione in astratto, ma la produzione della Montecatini...

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La Montecatini ne produce 300.000 quintali.

FORTUNATI. Ma avete detto che è solo la Montecatini!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vi sono anche altre piccole industrie!

FORTUNATI. Dichiaro che sono contrario al disegno di legge.

GAVA. Bisognerebbe avere delle informazioni di fatto, che sono appunto relative ad alcuni accertamenti.

Io ho compreso che, attraverso gli anelli della catena che va dall'alcool metilico fino a un certo prodotto finale, il mantenimento della imposta di fabbricazione di 3 mila lire produrrebbe un aumento del 4 per cento del pro-

dotto finale, non dei prodotti intermedi. È esatto questo?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La tabella di cui ho dato lettura porta il prezzo, escluso...

GAVA. Lei mi dica se è esatto o meno quanto ho detto.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Certamente!

FORTUNATI. Ma non sono i prodotti finali della Montecatini!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il metanolo...

FORTUNATI. Ma la Montecatini non vende solo metanolo!

GAVA. Quindi la differenza sarebbe del 6 per cento di media nel prodotto finale.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si va da un cinque per cento per le resine fenoliche fino ad un 21 per cento per l'esametilentetramina, che è un prodotto finale.

FORTUNATI. Prendiamo, ad esempio, le resine: l'imposta di fabbricazione non la paga la Montecatini, ma è trasferita a coloro che utilizzano le resine per fare altri prodotti. Quindi il meccanismo non è del 4 o del 5 per cento!

GAVA. Noi non parliamo della trasferibilità dell'imposta, parliamo della incidenza della imposta sul prodotto finale dell'operatore economico Montecatini. Questa incidenza sarebbe del 6 per cento in media e quindi la Montecatini dovrebbe vendere al 6 per cento in più.

Indubbiamente l'altro acquirente avrebbe una incidenza ancora minore in rapporto al coefficiente che questa materia costituisce nella lavorazione di un certo prodotto.

Quindi io vorrei domandare, riallacciandomi all'osservazione, che è fondamentale, fatta dal senatore Fortunati: si tratta di un complesso unico, di un unico produttore economico? Noi

facciamo un provvedimento che è a favore di una sola persona, una legge nominativa, come dice il senatore Fortunati?

Io ritengo che non sia così. Effettivamente il disegno di legge riguarda un unico produttore, o quasi, dell'alcool metilico, almeno in questo momento, ma sappiamo che l'alcool metilico si ripercuote su una serie di altre produzioni che vanno a cadere nella sfera economica di altri prodotti.

Qui avvengono due ipotesi: o l'operatore principale, originario ha sospeso tutte quante le operazioni di produzione, ed allora ci troviamo in regola e non ci sarebbe alcuna ragione di fare un provvedimento con carattere retroattivo...

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. . . salvo l'armonia che per quel periodo non esisteva più!

GAVA. Ma siccome non c'è altri che possa soffrire, mi pare che non ci sia ragione di fare un provvedimento tale: o c'è stata effettivamente una produzione e una vendita, ed in questo caso dovremmo sapere se la produzione e la vendita sono avvenute in base ai prezzi che assorbono le 3 mila lire, o se questo non è...

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questi sono dati di fatto che io naturalmente non posso conoscere in questo momento. È una questione però che è stata superata ieri dal Senato!

FORTUNATI. No, No!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Analoga, per lo meno!

GAVA, No, è diversa!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'amministrazione può fare questo accertamento, ma certo con difficoltà non indifferenti!

GAVA. In fine dei conti si tratta di evitare che l'amministrazione dello Stato restituisca notevoli somme a ditte anche nella eventua-

lità che esse abbiano scontato l'imposta sul prezzo.

PRESIDENTE. Forse sarebbe bene adottare quella formulazione che ho prima accennato.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'essenziale è che la data — 30 novembre — coincida con l'altra. Il senatore Gava ritiene che non sia una grave cosa, ma la sostanza è questa: che la Commissione oggi, la Camera ieri, hanno riconosciuto che è stato commesso un errore accettando l'emendamento Mariotti. Ora non si tratta altro che di una correzione di errore, per cui sono stati presi determinati impegni che il Governo, per suo conto, ha mantenuto e che debito di lealtà voleva che mantenesse. Per modo che la data del 30 novembre 1955, all'infuori di ogni considerazione teorica, è la data che praticamente deve essere introdotta, ad avviso del Governo, nel disegno di legge.

Queste sono le ragioni pratiche, sostanziali! Non bisogna, in altri termini, dimenticare l'iter di questo disegno di legge: il Senato ha commesso un errore e noi oggi, come ho detto, non facciamo che correggere quell'errore.

GAVA. L'importante è che lo Stato non deve restituire imposte alla Montecatini od altri se la Montecatini od altri ha scontato l'imposta nel prezzo!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per questo mi rimetto a quel *gentlement agreement* di cui ha dato notizia il senatore Trabucchi. Se peraltro la Commissione vuole, per avere la certezza che questo accordo fatto dall'allora relatore del disegno di legge, sia stato effettivamente messo in pratica e che la Montecatini non abbia scontato l'imposta, può introdurre, pur mantenendo la data del 30 novembre, quelle cautele che la Commissione stessa ravvisi opportune.

GAVA. La conoscenza dei fatti è cosa che si può ottenere con un accertamento amministrativo!

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

90ª SEDUTA (22 marzo 1956)

FORTUNATI. Non è possibile; se la legge dice che dal 30 novembre l'imposta è fissata in una data misura, che c'entra l'accertamento amministrativo?

GAVA. Noi non approvando oggi e rimandando a domani potremmo basarci su una dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario che i prezzi sono rimasti invariati.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Potrei senz'altro fare questo accertamento!

GAVA. Si può sapere se ci sono state variazioni di prezzo considerando i prezzi prima e dopo novembre. Così vedremo se la Montecatini ha realizzato un aumento scontando la nuova aliquota.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io mi domando e domando alla Commissione che garanzia maggiore potrà avere di quella che ha dato il senatore Trabucchi.

GAVA. Il senatore Trabucchi dice che non c'è stata variazione di prezzo.

TRABUCCHI. Ho detto che, secondo me, per il tono con cui è avvenuto quell'accordo, per quello che si sapeva che sarebbe successo, si sarà trovato il modo di lasciare in sospeso i pagamenti, dato che era noto che la legge doveva venir fuori.

FORTUNATI. L'imposta è stata pagata o meno dalla Montecatini?

TRABUCCHI. La tassa si paga per traslazione nel momento in cui avviene la vendita. Naturalmente le ditte hanno tenuto in sospeso le contabilità o hanno fatto delle altre cose, di quelle che si fanno in sede pratica, dicendo: siccome deve venire la legge, questa imposta non la facciamo pagare e teniamo in sospeso la fattura.

GAVA. Credo che questo accertamento sia sufficiente per farci approvare il provvedimento con coscienza tranquilla.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io posso fare questo accertamento ma ripeto ancora che quanto dirò non ha alcun carattere di ufficialità, perchè non farò che ripetere quanto mi possono dire per telefono.

GAVA. Desideriamo sapere questo, che può essere un dato di fatto che chiarisca la situazione: ha pagato l'imposta o meno la Montecatini dopo il novembre 1955? Questo è l'importante.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il fatto di averla pagata o meno non risolve la situazione!

FORTUNATI. Se ha pagato l'imposta, l'ha scaricata certamente qualunque siano le « pezze » contabili!...

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io cercherò di risolvere la questione, però vorrei fare osservare che le dichiarazioni del Governo, come le intendo io, debbono avere un carattere di ufficialità assoluta. Vedremo se sono in grado di avere queste informazioni da tutti gli uffici erariali.

GAVA. Si tratta di un solo ufficio!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non sarebbe proprio uno solo; se vi accontentate però della Montecatini, per me va bene.

PRESIDENTE. Resta inteso allora, se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato a domattina per dar modo all'onorevole Sottosegretario di fornirci ulteriori chiarimenti in proposito.

La seduta termina alle ore 13,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.